



**MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE**  
*Direzione Generale per il Commercio, le Assicurazioni e  
i Servizi – Servizio Centrale Camere di Commercio –  
Ufficio B3 “Finanza camerale”*

Roma, 16.10.2003  
00187 – Via Sallustiana, 53

ALLE CAMERE DI COMMERCIO  
INDUSTRIA, ARTIGIANATO  
AGRICOLTURA DI  
**LORO SEDI**

Al Ministero dell'economia e delle finanze  
Ragioneria Gen.le dello Stato  
I.G.F.  
**00187 ROMA**

**CIRCOLARE N. 3567/C**

All'Unioncamere  
P.zza Sallustio, 21  
**00187 ROMA**

Alla Società consortile di informatica delle  
Camere di commercio  
INFOCAMERE  
C.so Stati Uniti, 14  
**35127 PADOVA**

Alla Società consortile di informatica delle  
Camere di commercio  
INFOCAMERE  
**00100 ROMA**

All'Istituto Guglielmo Tagliacarne  
Via Appia Pignatelli, 62  
**00178 ROMA**

**Oggetto: Applicazione del principio del ravvedimento operoso al mancato versamento del diritto annuale in favore delle camere di commercio (articolo 13 del d.lgs 18 dicembre 1997, n. 472)**

Sono pervenuti numerosi quesiti da parte delle camere di commercio in merito all'applicazione del disposto dell'articolo 13 del d.lgs 18 dicembre 1997, n. 472 al diritto annuale delle camere di commercio, nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 5 quater, comma 2, del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni nella legge 21 febbraio 2003, n. 27.

Si ricorda che l'articolo 13 del d.lgs 18 dicembre 1997, n. 472 prevede l'istituto del "ravvedimento operoso" l'applicazione cioè di una sanzione ridotta, nel caso in cui "la violazione non sia stata contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidamente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza".

La scrivente Direzione generale, in ciò confortata anche da un parere espresso in merito dall'Ufficio legislativo di questo Ministero, ritiene che il contribuente tenuto al versamento del diritto annuale può avvalersi dei benefici di cui all'articolo 13 del citato d.lgs n. 472/2003, applicando le misure della sanzione ridotta nel caso in cui il pagamento del diritto annuale avvenga entro 30 giorni o entro un anno dall'omissione del versamento.

IL MINISTRO

*F.to Antonio Marzano*